INDULTO SALVIAMO CAINO! ... E ABELE?

dell'Avv. Giampaolo Pacini

rima di analizzare e commentare la legge del 31 luglio 2006, n.241, relativa alla Concessione di indulto ritengo opportuno fare una breve premessa diretta ad illustrare tutti i provvedimenti di clemenza previsti e regolamentati dal nostro ordinamento giuridico.

L'INDULTO

È una causa di estinzione della pena prevista dall'art.174 del codice penale. Si tratta di un provvedimento di clemenza con il quale il Parlamento condona o commuta parte della pena per i reati commessi prima della presentazione del disegno legge di indulto. La Costituzione prevede per la sua approvazione una maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera.

IL NOSTRO ORDINAMENTO prevede altri due provvedimenti di clemenza: l'amnistia e la grazia.

L'AMNISTIA

Come l'indulto, è un provvedimento generale di clemenza, ma – diversamente dall'indulto – è una causa di estinzione del reato che consiste cioè nella rinuncia dello stato a perseguire determinati tipi di reati, mentre con l'indulto ci si limita ad estinguere in tutto od in parte la pena principale che viene pertanto in tutto od in parte condonata oppure commutata in altra specie di pena consentita dalla legge.

LA GRAZIA

Si differenzia, invece, dall'indulto e dall'amnistia perché è un provvedimento di clemenza individuale che, pertanto, viene deliberato dal Presidente della

Repubblica con atto controfirmato dal Ministro della Giustizia, a favore soltanto di un singolo soggetto condonandogli la pena principale in tutto o in parte o sostituendola con altra meno grave.

Premesso quanto sopra, veniamo adesso ad evidenziare gli aspetti più salienti del testo della legge del 31 luglio 2006, n.241, Concessione di indulto pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 luglio ed in vigore dal 1° agosto:

- l'indulto è concesso per tutti i reati commessi fino al 2 maggio 2006 con uno sconto di pena non superiore a tre anni per le pene detentive;
- · l'indulto non si applica ai reati di terrorismo, strage, banda armata, schiavitù, prostituzione minorile, pedo-pornografia, tratta di persone, violenza sessuale, sequestro, riciclaggio, produzione traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, usura. Nessuno sconto di pena nemmeno per coloro che sono stati condannati per reati di mafia, fatta però eccezione per coloro che hanno violato l'articolo 416-ter del codice penale sul voto di scambio (in sostanza chi ottiene i voti dalla mafia in cambio di denaro);
- altro elemento importante della legge in esame è la revoca di diritto del beneficio dell'indulto a coloro che ne hanno goduto nel caso in cui commettano, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, un delitto non colposo per il quale riportino condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. In buona sostanza lo sconto di pena sarà condizionato alla buona condotta fuori dalla cella.